IT

questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto. L'articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

(1) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2012 — XXXLutz Marken GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Natura Selection, SL

(Causa C-306/11 P) (1)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo Linea Natura Natur hat immer Stil — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario natura selection — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione]

(2012/C 258/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (rappresentante: H. Pannen, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente), Natura Selection, SL

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 marzo 2011, XXXLutz Marken/UAMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09) recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 28 novembre 2008 (procedimento R 1787/2007-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Natura Selection, SL e la XXXLutz Marken GmbH — Rischio di confuzione tra i segni figurativi «natura selection» e «Linea Natura Natur hat immer Stil» — Errata valutazione della somiglianza tra tali segni — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La XXXLutz Marken GmbH è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo contro Melvin West

(Causa C-192/12 PPU) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Articolo 28 — Consegna successiva — «Catena» di mandati d'arresto europei — Esecuzione di un terzo mandato d'arresto europeo contro la medesima persona — Nozione di «Stato membro di esecuzione» — Assenso alla consegna — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

(2012/C 258/11)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nella causa principale

Melvin West

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Mandato di arresto per l'esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di «Stato membro di esecuzione» in una situazione di consegna successiva — Cittadino di uno Stato membro A che è stato consegnato da tale Stato membro ad uno Stato membro B ai fini dell'esecuzione di una pena, poi consegnato, scontata la pena, dallo Stato membro B ad uno Stato membro C, ai fini dell'esecuzione in quest'ultimo Stato di una pena detentiva — Domanda di uno Stato membro D rivolta allo Stato membro C, in forza di un mandato d'arresto diretto a far consegnare la persona in questione allo Stato membro D ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva

Dispositivo

L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012.